

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [225](#), [254](#), [256](#), [429](#), [768](#)

NT

La Commissione

Disposizioni in materia di riconoscimento dell'agopuntura e della medicina omeopatica

Art. 1.

(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 32 e 33 della Costituzione:

- a) riconosce il pluralismo nella scienza e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell'individuo;
- b) tutela la libertà di scelta terapeutica del singolo e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri professionisti di cui alla presente legge, all'interno di un rapporto consensuale ed informato con il paziente;
- c) riconosce l'esercizio dell'agopuntura esclusivamente da parte di laureati in medicina e chirurgia, di laureati in odontoiatria e di laureati in veterinaria, ciascuno per la propria competenza, previo il consenso informato del cittadino di cui all'articolo 10 della presente legge;
- d) riconosce l'esercizio della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili, esclusivamente da parte di laureati in medicina e chirurgia, di laureati in odontoiatria, di laureati in veterinaria e di laureati in farmacia, ciascuno per la propria competenza, previo il consenso informato del cittadino di cui all'articolo 10.

Art. 2

(Definizioni)

1. L'agopuntura e la medicina omeopatica costituiscono atto medico e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d).
2. L'agopuntura e la medicina omeopatica sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la prevenzione, la cura e la riabilitazione.
3. L'agopuntura è definita come metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell'iniezione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee per ristabilire l'equilibrio di uno stato di salute alterato.
4. La medicina omeopatica è definita come metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla "legge dei simili", che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico. Nella definizione di omeopatia sono comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come specificato dal decreto legislativo 24 giugno 2006, n. 219 recante ""Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE".

Art. 3.

(Istituzione dei registri per professionisti esperti)

1. Presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri e gli ordini dei veterinari sono istituiti appositi registri dei professionisti esperti in agopuntura, che siano in possesso di specifiche attestazioni, secondo quanto previsto all'articolo 7.
2. Presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti sono istituiti appositi registri dei professionisti esperti in medicina omeopatica, che siano in possesso di specifiche attestazioni, secondo quanto previsto all'articolo 7.
3. Per la valutazione dei titoli necessari all'iscrizione nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli Ordini professionali provinciali istituiscono specifiche commissioni formate da esperti in agopuntura e in medicina omeopatica. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni ordinarie sono definite con atto di indirizzo della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.
4. Ai professionisti esperti nelle discipline di cui all'articolo 1, lettere c) e d), è consentito definire pubblicamente la propria qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

Art. 4.

(Commissione permanente per la disciplina dell'agopuntura)

1. È istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione permanente per la disciplina dell'agopuntura.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nomina, con proprio decreto, i componenti della Commissione. Ne fanno parte:

- a) un funzionario di livello dirigenziale del Ministero della salute, con specifiche competenze in materia;
- b) un funzionario di livello dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con specifiche competenze in materia;
- c) due funzionari di livello dirigenziale delle regioni, con specifiche competenze in materia, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) due membri designati, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, rispettivamente uno per l'area medica e uno per l'area odontoiatrica;
- e) un membro designato, per competenze curriculari specifiche, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari;
- f) un medico esperto in agopuntura, designato dal Ministro della salute.

Art. 5 .

(Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica)

1. È istituita presso il Ministero della salute senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nomina, con proprio decreto, i componenti della Commissione. Ne fanno parte:

- a) un funzionario di livello dirigenziale del Ministero della salute, con specifiche competenze in materia;
- b) un funzionario di livello dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con specifiche competenze in materia;
- c) due funzionari di livello dirigenziale delle regioni, con specifiche competenze in materia, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) due membri designati, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, rispettivamente uno per l'area medica e uno per l'area odontoiatrica;
- e) un membro designato, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;
- f) un membro designato, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;
- g) due medici esperti in medicina omeopatica, designati dal Ministro della salute.

Art. 6.

(*Compiti delle commissioni*)

1. Le Commissioni di cui agli articoli 4 e 5 sono organi consultivi del Ministro della salute. Ciascuna commissione svolge i seguenti compiti:

- a) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche sanitarie relative alla disciplina di riferimento nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
- b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le attività di ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici della disciplina di riferimento, anche al fine del riconoscimento di nuove discipline. Le ricerche promosse dalla Commissione, previa valutazione del Ministro della salute, costituiscono la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari;
- c) esprime un parere alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accreditamento degli enti pubblici e privati di formazione;
- d) esprime pareri sui requisiti per il riconoscimento dei titoli accademici e di formazione conseguiti nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi terzi nell'ambito delle discipline complementari;
- e) trasmette al Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

2. Le commissioni durano in carica tre anni ed i loro componenti possono essere confermati una sola volta.

3. L'attività ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con regolamento interno approvato dalle Commissioni stesse.

Art. 7.

(Formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'istituzione di *master* universitari ovvero di corsi di formazione triennali nelle discipline complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), in conformità ai criteri di cui al presente articolo e con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle loro risorse finanziarie, istituiscono *master* universitari ovvero corsi di formazione triennali nelle discipline complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di corsi *post laurea*.
4. Ai fini dell'attività di formazione di cui al presente articolo, le università, statali e non statali, possono avvalersi di docenti iscritti agli albi professionali e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 6 e 7, ovvero di enti pubblici e privati di formazione accreditati ai sensi dell'articolo 8. Possono, altresì, avvalersi di esperti stranieri, che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento continuativo nel Paese di origine di almeno cinque anni.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione permanente di cui agli articoli 4 e 5, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:
 - a) le materie ed il programma di insegnamento del *master* universitario ovvero del corso di formazione triennale di esperto nelle discipline dell'agopuntura e della medicina omeopatica;
 - b) il percorso formativo che deve rispondere ai seguenti requisiti:
 1. durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50 per cento di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto individuato nell'ambito degli iscritti nel registro della disciplina oggetto della formazione; a tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata che non potrà essere inferiore a complessive 100 ore;
 2. è fatto obbligo di frequenza minima all'80 per cento delle lezioni sia teoriche sia pratiche;
 3. superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi;
 4. al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l'iscrizione del professionista ai registri degli esperti delle singole discipline;
 5. gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20 per cento del monte ore complessivo di formazione teorica;
 6. la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30 per cento delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente;
 - c) i criteri e le modalità per l'accREDITAMENTO dei *master* delle università, statali e non statali, e degli enti pubblici e privati di formazione al rilascio dell'attestato di esperto nella disciplina dell'agopuntura e della medicina omeopatica;
 - d) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;
 - e) le disposizioni per la tenuta di un registro degli enti pubblici e privati di formazione riconosciuti.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, con proprio regolamento, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce, sentita la competente Commissione permanente di cui agli articoli 4 e 5, l'equipollenza dei titoli di formazione conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge presso università pubbliche e private e presso enti pubblici e privati di formazione;

Art. 8.

(AccREDITAMENTO delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti pubblici e privati di formazione)

1. L'accREDITAMENTO dei *master* universitari e delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti pubblici e privati di formazione è rilasciato dalla Regione in cui l'ente ha la sede legale e ha un valore nazionale.
2. Possono essere accreditati i *master* universitari di durata biennale che soddisfano il percorso formativo di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b).
3. Per la formazione dei professionisti esperti in agopuntura e in medicina omeopatica possono essere accreditate le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione

che si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline di cui alla presente legge,

4. Il responsabile didattico del soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione deve essere un professionista della disciplina specifica, regolarmente iscritto albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica in agopuntura o medicina omeopatica.

5. I docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 5 professionisti nella disciplina di riferimento, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo per quanto riguarda l'insegnamento di tipo generale e devono coprire almeno il 70 per cento della formazione teorica.

6. Ogni docente titolare deve avere frequentato una scuola almeno triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica.

7. I docenti siano essi responsabili didattici o altri docenti del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione devono essere in possesso di un adeguato *curriculum* formativo e professionale nella materia di insegnamento.

8. I soggetti pubblico o privati accreditati alla formazione devono garantire all'allievo attività di tutoraggio nella formazione sul campo in strutture pubbliche o private.

9. I docenti che accompagnano gli allievi nel tirocinio pratico (*tutor*) devono essere iscritti nel registro dei medici esperti nella disciplina di riferimento e avere almeno tre anni di esperienza clinica.

10. Non possono essere accreditate le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che siano direttamente o indirettamente espressione di aziende produttrici o che abbiano in altro modo interessi commerciali nel campo dell'agopuntura e della medicina omeopatica.

11. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accreditamento:

a) devono annualmente dichiarare e comprovare l'assenza di conflitto di interessi;

b) devono essere legalmente registrate quali enti senza scopo di lucro.

Art. 9.

(Individuazione di nuove discipline sanitarie)

1. Lo Stato e le regioni possono individuare nuove discipline complementari.

2. L'individuazione è effettuata mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I medesimi accordi stabiliscono, altresì, il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.

3. L'individuazione è subordinata ad una valutazione di tipo tecnico-scientifico che, oltre a comprovarne l'efficacia terapeutica, escluda che le competenze della disciplina da istituire siano riconducibili a quelle delle discipline già istituite.

4. Il parere di cui al comma 3 viene espresso da apposite commissioni, istituite, senza oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, nominate dal Ministro della salute e composte da esperti designati dal medesimo Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dai rappresentanti delle professioni interessate.

Art. 10

(Consenso informato)

1. Il trattamento con l'agopuntura e con la medicina omeopatica è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. Il consenso informato al trattamento di cui al comma 1 può essere sempre revocato, anche parzialmente.

Art. 11

(Norme transitorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno uno dei requisiti di seguito indicati sono iscritti nei registri di cui all'articolo 3:

- a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente legge di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;
 - b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente legge di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
 - c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui ai punti a) e b);
 - d) titoli relativi al conseguimento di master universitari procedenti all'entrata in vigore della presente legge, previa valutazione della commissione di esperti istituita presso gli Ordini professionali provinciali;
 - e) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente legge presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione permanente per la disciplina dell'agopuntura o della medicina omeopatica, possessa requisiti didattici idonei.
2. Per i soggetti che non possiedono i requisiti di cui al comma 1, le commissioni istituite presso gli Ordini professionali provinciali definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita.
3. A decorrere dal 1° giugno 2016 l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3 è subordinata unicamente al possesso dell'attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo devono provvedere ad adeguare l'*iter* formativo in linea con i criteri definiti dalla presente legge.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.